



Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Sede di Roma

Ricorso

nell'interesse del **Comune di Collecorvino**, (PE), in persona del Sindaco *pro tempore* Dott. Paolo D'Amico, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in calce al presente atto, adottata previa deliberazione della Giunta comunale, dal Prof. Avv. Federico Dinelli (DNLFRC83L09D024X), con Studio legale sito in Roma, Via Dandolo 19/a, con dichiarazione di voler ricevere ogni comunicazione e/o notificazione ai seguenti recapiti: fax. 06.93563374; p.e.c. *federico.dinelli@pec.it*, presso cui elegge domicilio digitale

contro

la **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del Presidente del Consiglio *pro tempore*, e il **Dipartimento per lo sport**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, p.e.c. *ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it*

e nei confronti

del **Comune di Castelraimondo** (MC), in persona del Sindaco *pro tempore*, p.e.c. *comunecastelraimondo@pec.it*

del **Comune di Fondi** (LT), in persona del Sindaco *pro tempore*, p.e.c. *serviziallapersona.comunedifondi@pecaziendale.it*

per l'annullamento e/o la riforma

del Decreto di approvazione dell'elenco finale dei progetti ammessi a finanziamento presentati nell'ambito del Disciplinare Linea di intervento “A” dell'Avviso Sport e Periferie 2025 del 15 luglio 2025, nella parte in cui non include il Comune di Collecorvino (**allegato n. 1**);

del Verbale n. 3 del 15 luglio 2025, contenente l'assegnazione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice per la valutazione delle richieste di contributo pervenute nell'ambito dell'avviso pubblico “Fondo Sport e Periferie - anno 2025”, nella parte in

cui ha assegnato al Comune di Collecervino un punteggio complessivo di 48 punti, inferiore alla soglia minima di 55 punti (**Allegato n. 2**);
di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso

* * * *

FATTO

Il Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con Avviso dell’11 aprile 2025, anche avvalendosi dell’Ente *in house* Sport e salute S.p.a., ha pubblicato l’Avviso “Sport e Periferie” 2025 (**Allegato n. 3**), al fine di finanziare la realizzazione di interventi con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economico sociali e incrementare la sicurezza urbana, con un budget di finanziamento di 110.000.000,00 (centodiecimilioni) di euro, di cui 65 milioni di euro per finanziare progetti rientranti nella linea di intervento A, e 45 milioni per finanziare i progetti appartenenti alla linea di intervento B.

Tale avviso era rivolto ai seguenti destinatari: per la linea di intervento A, costituita da interventi per il recupero e/o completamento e/o adeguamento degli impianti sportivi esistenti, con destinazione all’attività agonistica attraverso la messa in sicurezza, l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’efficientamento energetico, a favore di comuni con popolazione oltre i 5.000 abitanti ovvero di comuni con una popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, ma in grado di raggiungere la soglia dei 5.000 abitanti attraverso un accordo con altri enti locali limitrofi.

Per la linea di intervento B, volta alla realizzazione di nuovi Palazzetti per lo Sport multifunzionali e a energia quasi zero nZEB (Nearly Zero Energy Building), inclusa la demolizione di palazzetti esistenti e la loro ricostruzione, a favore dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

Oltre a definire le modalità ed i criteri per la presentazione e valutazione delle domande di partecipazione, l’Avviso specificava anche che «*Il Responsabile del Procedimento provvederà alla verifica delle proposte presentate, in ordine di arrivo*» e che «*Le proposte saranno ammesse al finanziamento in ordine di arrivo al*

raggiungimento del punteggio soglia, di cui al successivo comma 3, fino alla concorrenza delle risorse disponibili».

Il Comune di Collecovino, pertanto, ha prontamente presentato domanda di partecipazione, tanto che è stata la sesta, in ordine cronologico, in tutta Italia, ad inviare la domanda di partecipazione.

Nel dettaglio, il Comune di Collecovino ha presentato domanda per ottenere un finanziamento per un progetto rientrante nella linea di intervento A, avente ad oggetto la «*realizzazione di nuovo corpo tribuna coperta con al di sotto un nuovo blocco spogliatoi in A4 nzeb*», per un importo di 1.450.000,00 €, con una compartecipazione di 300.000 € di fondi comunali.

Il Comune ha descritto sinteticamente il progetto nei seguenti termini: «*L'Amministrazione ha l'obiettivo di sviluppare, nell'area in cui sorge l'attuale impianto sportivo, una vera e propria "Cittadella dello Sport", capace di ospitare diverse discipline sportive e rispondere così alla crescente domanda di infrastrutture sportive da parte della cittadinanza // L'obiettivo primario è quello di avere un progetto che contempli il potenziamento di tutta l'area sportiva attraverso la realizzazione di tutta una serie di interventi che hanno l'obiettivo di creare un impianto multidisciplinare, offrendo la presenza di ulteriori attività sportive all'interno del campo sportivo e comunque in grado di dare valore sociale aggiunto» (Allegato n. 4).*

Inoltre, il Comune ha specificato, in sede di domanda, che il progetto avrebbe comportato la «*installazione di impianto fotovoltaico con accumulo. Il sistema fotovoltaico con accumulo, oltre a servire l'impianto di illuminazione, servirà l'impianto di irrigazione e i servizi annessi nuovi spogliatoi - Impianto FV da 19kW. Installazione di recupero acque meteoriche per riutilizzo delle stesse per l'irrigazione e servizi in genere. Nel progetto è previsto di inserire n. 2 serbatoi interrati da 12.980 lt cadauno - tot. 25.960 lt (con elettropompa sommersa da 10HP) per la raccolta delle acque piovane al fine di riutilizzare le stesse sia per l'irrigazione del campo stesso che per gli usi sanitari*

degli spogliatoi. Miglioramento dell'accessibilità e della viabilità interna ed esterna al fine di favorire l'accessibilità e abbattere le barriere architettoniche».

Nonostante il Comune di Collecovino abbia presentato tempestivamente la propria istanza di partecipazione, risultando tra i primi richiedenti a livello nazionale, non è stato incluso nell'elenco definitivo dei beneficiari del finanziamento.

Ciò in quanto, come si desume dal verbale n. 3 redatto dalla Commissione valutatrice, relativo all'attribuzione dei punteggi ai Comuni partecipanti al bando, al Comune di Collecovino è stato attribuito un punteggio pari a 48/100, risultato insufficiente ai fini dell'ottenimento del contributo economico, atteso che la soglia minima per l'ammissibilità al finanziamento era fissata in 55 punti.

L'attribuzione di un punteggio così basso - 48 punti su 100 - è stata causata dalla mancata assegnazione del punteggio previsto per alcuni dei criteri previsti dal bando ed indicati nel progetto del Comune di Collecovino. I criteri indicati dal Comune ricorrente, appartenenti alla categoria "B" - Sistemi di gestione ambientale adottati per la realizzazione dell'intervento e per la prestazione energetica dell'edificio, ai quali è stato assegnato inspiegabilmente un punteggio pari a zero, sono i seguenti:

- Produzione di acqua sanitaria con solare termico, al quale è stato attribuito un punteggio di 0 su 3;
- Realizzazione di cappotto termico, al quale è stato attribuito un punteggio di 0 su 4;
- Fornitura e posa in opera di un nuovo generatore di calore alimentato con fonti di energia rinnovabile, al quale è stato attribuito un punteggio di 0 su 3;
- Impianto di recupero di acque meteoriche, al quale è stato attribuito un punteggio di 0 su 2;
- Fornitura e posa in opera di nuovi infissi, al quale è stato attribuito un punteggio di 0 su 3.

Pertanto, la mancata assegnazione del punteggio spettante per i criteri sopra indicati, ha comportato l'impossibilità, per il Comune di Collecervino, di superare la soglia minima di 55 punti, e, di conseguenza, di qualificarsi tra i Comuni assegnatari del finanziamento per la linea di intervento A.

I provvedimenti impugnati si appalesano illegittimi per i motivi che seguono.

* * * *

DIRITTO

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8, RUBRICATO “CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE”, DEL BANDO DI FINANZIAMENTO “SPORT E PERIFERIE - 2025”, PUBBLICATO DAL DIPARTIMENTO PER LO SPORT DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ, CARENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DI RAGIONEVOLEZZA, PROPORZIONALITÀ, LEGITTIMO AFFIDAMENTO, BUONA AMMINISTRAZIONE, CORRETTEZZA E COERENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.

L'art. 8 dell'Avviso "Sport e periferie - 2025", in merito ai criteri di valutazione delle candidature per l'ottenimento di finanziamenti per la linea di intervento A, prevede che *«la Commissione, sulla base della documentazione prodotta con riferimento a ciascuno dei parametri A, B e C ed E, nonché sulla base dei dati disponibili sulle piattaforme pubbliche di seguito specificate con riferimento ai parametri D, procederà ad assegnare a ciascun progetto proposto un punteggio sulla base dei criteri e sotto criteri indicati nella tabella seguente, fermo restando che il punteggio minimo affinché una candidatura possa essere ammessa a finanziamento è, come già anticipato, fissato in 55 punti su un massimo di 100 punti».*

La tabella indicata dall'art. 8, contenente i parametri di valutazione delle richieste di finanziamento per i progetti appartenenti alla linea di intervento A, ciascuno con i propri criteri e sotto criteri, è la seguente:

CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO
A	Multidisciplinarità sportiva dell'impianto:	MAX 10
1	due discipline sportive agonistiche praticabili di cui almeno una classificata CIP;	6
2	tre discipline sportive agonistiche praticabili di cui almeno una classificata CIP;	8
3	almeno quattro discipline sportive agonistiche praticabili di cui almeno una classificata CIP;	10
B	Sistemi di gestione ambientale adottati per la realizzazione dell'intervento e per la prestazione energetica dell'edificio	MAX 25
1	Fotovoltaico con accumulo	5
2	Fotovoltaico	3
3	Produzione di acqua sanitaria con solare termico	3
4	Relamping/illuminazione con tecnologia led	2
5	Realizzazione di cappotto termico	4
6	Fornitura e posa in opera di un nuovo generatore di calore alimentato con fonti di energia rinnovabile	3
7	Impianto di recupero di acque meteoriche	2
8	Fornitura e posa in opera di nuovi infissi	3
9	Installazione di tecnologie di building automation	3
C	Piano di attività di gestione dell'impianto	MAX 10
1	Attività indirizzate al mondo della scuola	5
2	Attività indirizzate a minoranze etniche e ad altri gruppi socialmente vulnerabili	5
D	Indicatori Territoriali	MAX 40
D.1	Presenza giovanile Numero di giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni ogni 1.000 residenti (Fonti: Demo Istat. Popolazione residente per sesso, età e stato civile al 1° gennaio 2024 – https://demo.istat.it/app/?i=POS)	12
1	Indice del Proponente inferiore alla media nazionale, pari a 94,2 punti	0
2	Indice del Proponente pari o superiore alla media nazionale, pari a 94,2 punti	12
D.2	Disagio economico Numero di contribuenti che dichiarano un reddito complessivo inferiore a 15.000 euro sul numero totale di contribuenti (Fonti: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, Dichiarazioni 2023 – anno	12

	di imposta https://www1.finanze.gov.it/finanze/analisi_stat/public/index.php?tree=2023#download_dataset)	2022	
1	Indice del Proponente inferiore alla media nazionale, pari a 27,83 punti	0	
2	Indice del Proponente pari o superiore alla media nazionale, pari a 27,83 punti	12	
D.3	Delittuosità Numero di furti e rapine denunciate all'Autorità Giudiziaria dalle Forze di Polizia ogni 1.000 residenti (Fonti: Ministero dell'Interno. Numero di delitti denunciati all'autorità Giudiziaria dalle Forze di Polizia, per provincia, anno 2023 https://ucs.interno.gov.it/ucs/contenuti/Numero_dei_delitti_denunciati_all'autorità_giudiziaria_dalle_forze_di_polizia_int_00062-7730889.htm ; Demo Istat. Bilancio demografico dei Comuni italiani al 1° gennaio 2023 – dati definitivi https://demo.istat.it/app/?i=P02&l=it)	8	
1	Indice del Proponente inferiore alla media nazionale, pari a 13,4 punti	0	
2	Indice del Proponente pari o superiore alla media nazionale, pari a 13,4 punti	8	
D.4	Abbandono scolastico Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione per 100 persone di età compresa tra i 18 ed i 24 anni (Fonti: Istat – BES, per regione, anno 2023 https://www.istat.it/wp-content/uploads/2024/04/2.pdf)	8	
1	Indice del Proponente inferiore alla media nazionale, pari a 10,1 punti	0	
2	Indice del Proponente pari o superiore alla media nazionale, pari a 10,1 punti	8	
E	Compartecipazione finanziaria	MAX 15	
1	Fino a 5 punti percentuali maggiore del minimo richiesto	2	
2	Superiore a 5 punti e fino a 10 punti percentuali maggiore del minimo richiesto	6	
3	Superiore a 10 punti e fino a 15 punti percentuali maggiore del minimo richiesto	9	
4	Superiore a 15 punti e fino a 20 punti percentuali maggiore del minimo richiesto	12	
5	Superiore a 20 punti percentuali maggiore del minimo richiesto	15	
TOTALE PUNTI			100

A fronte di quanto illustrato nella tabella, si riporta ora l'elenco dei criteri presenti nel progetto per il quale il comune di Collecervino ha richiesto il finanziamento, appartenenti alla “sezione B - Sistemi di gestione ambientale adottati per la realizzazione dell'intervento e per la prestazione energetica dell'edificio”, puntualmente dichiarati nella domanda di partecipazione:

- multidisciplinarità sportiva dell'impianto;

- fotovoltaico - Fotovoltaico con accumulo;
- realizzazione di cappotto termico;
- produzione di acqua sanitaria con solare termico;
- Relamping/illuminazione con tecnologia led;
- fornitura e posa in opera di un nuovo generatore di calore alimentato con fonti di energia rinnovabile;
- impianto di recupero di acque meteoriche;
- fornitura e posa in opera di nuovi infissi;
- installazione di tecnologie di *building automation*.

Il progetto e tutti gli interventi previsti nella domanda di partecipazione sono stati opportunamente corredati dei relativi allegati.

Tuttavia, nel verbale n. 3 di assegnazione dei punteggi ai Comuni richiedenti il finanziamento, alcuni di questi essenziali criteri di intervento non sono stati considerati, con la conseguenza che, per questi, il punteggio attribuito è stato pari a zero.

In particolare, come già indicato, i criteri ai quali è stato assegnato inspiegabilmente un punteggio pari a zero sono i seguenti:

- Produzione di acqua sanitaria con solare termico, al quale è stato attribuito un punteggio di 0 su 3;
- Realizzazione di cappotto termico, al quale è stato attribuito un punteggio di 0 su 4;
- Fornitura e posa in opera di un nuovo generatore di calore alimentato con fonti di energia rinnovabile, al quale è stato attribuito un punteggio di 0 su 3;
- Impianto di recupero di acque meteoriche, al quale è stato attribuito un punteggio di 0 su 2;
- Fornitura e posa in opera di nuovi infissi, al quale è stato attribuito un punteggio di 0 su 3.

In relazione alla Sezione B del progetto di finanziamento, risulta che oltre la metà dei criteri previsti sono stati, presumibilmente, ritenuti non soddisfatti. Tuttavia, tale valutazione si desume unicamente dall'assenza di attribuzione di punteggio, poiché nel verbale redatto dalla Commissione valutatrice non è stata fornita alcuna motivazione né specifica indicazione circa le ragioni della mancata assegnazione di punteggio per detti criteri.

Eppure, il progetto presentato risultava corredata da documentazione completa, idonea e sufficiente a dimostrare il rispetto e l'inclusione dei criteri richiesti, con riferimento alla realizzazione del nuovo corpo di tribuna coperta con spogliatoi annessi. La mancata valutazione di tali elementi appare dunque ingiustificata e lesiva del principio di trasparenza e del diritto alla piena ed effettiva valutazione della proposta progettuale.

Tale considerazione trova ulteriore conferma nel fatto che, durante l'istruttoria, non è pervenuta alcuna richiesta di integrazione documentale né attivazione del soccorso istruttorio da parte del Responsabile del Procedimento, indicato nella figura del geometra Benedetto Renzetti, dipendente della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Invero, l'art. 5 del Bando di finanziamento pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri prevedeva che «il Responsabile del Procedimento potrà invitare, salvo che ciò non comporti un notevole aggravamento del procedimento amministrativo a discapito del risultato di interesse pubblico da raggiungere, i proponenti al soccorso istruttorio, con ammissione della sola regolarizzazione e non anche dell'integrazione documentale».

L'assenza di tale intervento evidenzia, di per sé, la regolarità formale e sostanziale della proposta progettuale, nonché la completezza della documentazione allegata all'istanza di finanziamento.

A comprova di quanto affermato, si fa riferimento al contenuto della dettagliata scheda tecnica del progetto allegata dal Comune (**Allegato n. 5**), e, in particolare, al punto 6.1 “Descrizione dell'intervento - Caratteristiche dell'intervento con particolare riferimento al piano di recupero e riciclo dei materiali”, nel quale si illustra che «*L'intervento consiste nel completare, adeguare e potenziare l'impianto da poco*

realizzato mediante i fondi Sport e Periferie 2020. L'intervento prevede:

- Realizzazione di nuovo corpo tribuna coperta con al di sotto un nuovo blocco spogliatoi in A4 nzeb
- Installazione di impianto fotovoltaico con accumulo. Il sistema fotovoltaico con accumulo, oltre a servire l'impianto di illuminazione, servirà l'impianto di irrigazione e i servizi annessi (nuovi spogliatoi) - Impianto FV da 19kW
- Installazione di recupero acque meteoriche per riutilizzo delle stesse per l'irrigazione e servizi in genere. Nel progetto è previsto di inserire n. 2 serbatoi interrati da 12.980 lt/cadauno - tot. 25.960 lt (con elettropompa sommersa da 10HP) per la raccolta delle acque piovane al fine di riutilizzare le stesse sia per l'irrigazione del campo stesso che per gli usi sanitari degli spogliatoi.
- Miglioramento dell'accessibilità e della viabilità interna ed esterna al fine di favorire l'accessibilità e abbattere le barriere architettoniche.
- Implementazione di tecnologie smart per la gestione dell'intero impianto sportivo (building automation) L'impianto di irrigazione e illuminazione sarà corredato da un sistema di gestione da remoto al fine di controllare e gestire gli stessi in modalità smart e ottimizzando i consumi in funzione della tipologia di attività svolta (allenamento, gara etc)
- Sistemazioni esterne. Allo scopo di ridurre l'impatto ambientale sulle risorse naturali, di aumentare l'uso di materiali riciclati, aumentando così il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione (fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle specifiche norme tecniche di prodotto), l'intervento proposto prevede che: in fase di approvvigionamento l'appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza dei materiali ai criteri ambientali indicati nel progetto e nel C.S.A.; la documentazione indicata nella verifica dei vari criteri dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel capitolato; ove nei singoli criteri si citano materie provenienti da riciclo, recupero, o sottoprodotti o terre e rocce da scavo si fa riferimento alle definizioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale».

Sempre nella stessa relazione tecnica, inoltre, gli interventi di efficientamento energetico prospettati sono anche stati giustificati in termini di costi e di risorse utilizzate:

«Il costo per la fornitura delle utenze (energia elettrica, acqua e gas), è stato stimato facendo riferimento ai costi storicizzati incrementati della percentuale di aumento rilevabile sul sito ISTAT, abbattuti del risparmio generato dai sistemi di efficientamento energetico derivanti dall'intervento di riqualificazione e che pertanto ammontano a circa 35.000,00 euro».

Non si comprendono, pertanto, né i presupposti in base ai quali la Commissione ha ritenuto non valutabili taluni criteri, né le motivazioni della mancata attribuzione del punteggio, considerato che il progetto e gli allegati risultano esaustivi nel rappresentare sia la presenza di detti interventi sia la loro effettiva necessità.

Più nel dettaglio, si specifica quanto segue.

In relazione al criterio non valutato concernente la produzione di acqua calda sanitaria mediante impianto solare termico, il progetto presentato dal Comune di Collecovino prevede la realizzazione di un nuovo corpo tribuna coperta, con sottostante blocco spogliatoi, conforme agli standard NZEB (Nearly Zero Energy Building) in classe energetica A4. Nella domanda di partecipazione, è stato indicato espressamente che l'intervento comprende la realizzazione di un impianto per la produzione di acqua calda sanitaria tramite pannelli solari termici.

Essa, infatti, riporta testualmente quanto segue:

Realizzazione di nuovo corpo tribuna coperta con al di sotto un nuovo blocco spogliatoi in A4

nzeb
Installazione di impianto fotovoltaico con accumulo.

Il sistema fotovoltaico con accumulo, oltre a servire l'impianto di illuminazione, servirà l'impianto di irrigazione e i servizi annessi nuovi spogliatoi – Impianto FV da 19kW

Installazione di recupero acque meteoriche per riutilizzo delle stesse per l'irrigazione e servizi in genere.

Nel progetto è previsto di inserire n. 2 serbatoi interrati da 12.980 lt cadauno – tot. 25.960 lt (con elettropompa sommersa da 10HP) per la raccolta delle acque piovane al fine di riutilizzare le stesse sia per l'irrigazione del campo stesso che per gli usi sanitari degli spogliatoi.

Inoltre, in corrispondenza del criterio «Produzione di acqua sanitaria con solare termico», il Comune ha inserito un «*Sì*».

Tale scelta progettuale è finalizzata al rispetto delle previsioni contenute nel Decreto Rinnovabili (D.lgs. 25 novembre 2024, n. 190), e nel D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, adottato in attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, il quale stabilisce l'obbligo di copertura, attraverso fonti rinnovabili, di una quota percentuale del fabbisogno di energia per la produzione di acqua calda sanitaria negli edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti. In particolare, l'art. 26 del D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, prevede che *«i progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti, per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione di cui all'Allegato III del presente decreto»*. Inoltre, l'Allegato III dello stesso decreto legislativo, rubricato “Obblighi per i nuovi edifici, per gli edifici esistenti e per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti”,

dispone che gli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti che rientrino nell'ambito di applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, «*sono progettati e realizzati in modo da garantire, tramite il ricorso ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, il contemporaneo rispetto della copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva*».

Alla luce di quanto sopra, risulta evidente che il criterio relativo alla produzione di acqua sanitaria tramite solare termico deve necessariamente essere previsto - come è stato - da un progetto come quello in questione, e che, pertanto, doveva essere valorizzato con l'attribuzione del punteggio massimo previsto, pari a 3.

In merito al criterio relativo alla realizzazione del cappotto termico, si evidenzia che, trattandosi della costruzione di un nuovo edificio, l'intervento di isolamento dell'involucro edilizio risulta obbligatorio ai sensi del D.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, al fine di garantire il rispetto degli indici di prestazione energetica prescritti dalla normativa.

Coerentemente con ciò, il Comune ha puntualmente valorizzato con un «Sì» la voce «*Realizzazione di cappotto termico*» contenuta nel modello di domanda. Ne consegue che non sussistevano ragioni per non attribuire il punteggio pari a 4.

Analogo ragionamento deve applicarsi alla fornitura e posa in opera di un nuovo generatore di calore alimentato da fonti rinnovabili, intervento anch'esso funzionale al rispetto del citato decreto legislativo. Anche questo criterio è stato valorizzato dal Comune con un «Sì», ragion per cui ci si sarebbe aspettati l'attribuzione del corrispondente punteggio pari a 3.

Parimenti, non risulta comprensibile la motivazione per cui al criterio relativo alla predisposizione di un impianto per il recupero delle acque meteoriche sia stato attribuito un punteggio pari a zero. Tale intervento, infatti, risulta espressamente previsto dalla scheda tecnica del progetto, ove testualmente si legge: «*Installazione di recupero acque*

meteoriche per riutilizzo delle stesse per l’irrigazione e servizi in genere. Nel progetto è previsto di inserire n. 2 serbatoi interrati da 12.980 lt/cadauno - tot. 25.960 lt (con elettropompa sommersa da 10HP) per la raccolta delle acque piovane al fine di riutilizzare le stesse sia per l’irrigazione del campo stesso che per gli usi sanitari degli spogliatoi». Esso, inoltre, è riportato anche nella descrizione sintetica contenuta nella domanda. E, ovviamente, anche in questo caso, il Comune, nella domanda stessa, ha valorizzato con un «Sì» il criterio in questione.

Pertanto, non sussiste alcuna motivazione idonea a giustificare la mancata attribuzione del punteggio corrispondente, pari a 2 punti.

Infine, anche con riferimento al criterio concernente la fornitura e posa in opera di nuovi infissi, si contesta l’assoluta carenza di presupposti e di adeguata motivazione a sostegno della mancata attribuzione del punteggio previsto, pari a 3 punti. Trattandosi della realizzazione di un nuovo edificio, l’installazione di nuovi infissi risulta infatti un intervento necessario e obbligatorio, ai sensi del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, al fine di garantire il rispetto degli indici di prestazione energetica stabiliti dalla normativa vigente. Sarebbe inoltre impossibile non installare nuovi infissi su un edificio di nuova realizzazione. Inutile dire che, anche in questo caso, il Comune aveva valorizzato con un «Sì», nella domanda di finanziamento, il criterio in esame.

Non si vede come possa dubitarsi, alla luce di tutto ciò, della illegittimità dell’operato della Commissione valutatrice, che avrebbe dovuto valutare le voci sopra indicate, assegnando i punteggi corretti sopra illustrati. Se così fosse stato fatto, invero, il Comune di Collecervino avrebbe ottenuto un punteggio complessivo pari a 63, classificandosi tra i partecipanti assegnatari del finanziamento, in quanto è stato il sesto comune in tutta Italia, in ordine cronologico, ad aver inviato la domanda di partecipazione corredata dall’esaustivo progetto di finanziamento.

* * * *

Istanza di misure cautelari



Si impone l'immediata sospensione, anche ai fini della rivalutazione, degli atti impugnati. Difatti, se ciò non avverrà, le risorse verranno erogate a favore dei comuni che sono risultati utilmente posizionati in graduatoria e il Comune di Collecervino potrebbe perdere definitivamente la possibilità di accedere al finanziamento. Anche nell'ottica di esperire **tutti i rimedi utili allo scopo di evitare o di ridurre il danno**, secondo i principi affermati dalla sentenza dell'Adunanza plenaria n. 3 del 2011, pertanto, si rende necessaria la proposizione della presente istanza di misure cautelari.

* * * *

Per questi motivi

si chiede all'adito Tar di voler accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, di voler annullare gli atti impugnati. Con vittoria di spese, competenze e di onorari.

Il c.u. è dovuto nella misura di € 650,00.

Roma, 6 ottobre 2025

Prof. Avv. Federico Dinelli